




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0000460/16-01-2024



clan 2.18.1

M07 1532

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Mozione ai sensi dell'Art. 175 del Regolamento interno.

Oggetto: in merito alla necessità di una disciplina per le attività di toelettatore di animali d'affezione.

Il Consiglio regionale della Toscana,

Visti,

la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

la Legge del 14 Agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

l'art. 11, della Legge Regionale 20 Ottobre 2009, n. 59 con oggetto "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43".

Premesso che,

per attività di toelettatura degli animali di affezione si intende l'attività economica di cura non veterinaria degli animali di affezione e consistente nell'insieme dei trattamenti e delle prestazioni di lavaggio, asciugatura, spazzolatura e taglio volti a mantenere pulito e ordinato il mantello di un animale di affezione, effettuati secondo gli standard di riferimento allo scopo di apportare benessere psico-fisico all'animale, al responsabile dello stesso e alle persone che interagiscono o potrebbero entrare in contatto con l'animale;

come dichiara l'A.N.M.V.I. (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), nel 2020 le attività di toelettatura di animali d'affezione registrate negli albi delle Camere di Commercio hanno raggiunto quota 3.056 unità, impiegando 4.800 addetti con una diffusione che riguarda tutta l'Italia;

in appena dieci anni il numero delle imprese è quadruplicato, tanto da alimentare un mercato che vale potenzialmente 500 milioni di euro l'anno.

Considerato che,

la Legge del 14 Agosto 1991, n. 281, che pur riconosce il principio per il quale lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, non interviene per disciplinare le attività di toelettatore di animali da compagnia;

la Legge Regionale 20 Ottobre 2009, n. 59, che pur garantisce le norme per la tutela degli animali disciplinando la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, non interviene per disciplinare le attività di toelettatore di animali da compagnia;

sempre di più si registrano, da parte delle associazioni e dei soggetti interessati, gli appelli al Governo affinché intervenga con gli strumenti disponibili per definire e normare la figura del toelettatore di animali da compagnia al fine di colmare il vuoto legislativo esistente a livello nazionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna il Presidente e la Giunta Regionale

a farsi portavoce presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presso il Governo della richiesta di disciplinare, mediante intervento legislativo, le suddette professionalità per tutelare gli operatori già presenti sul territorio, salvaguardare la salute degli animali e gli interessi dei loro proprietari, attraverso la corretta definizione di regole e requisiti da adottare per condurre l'attività.

I Consiglieri,


Giovanni Galati

Elena Meini

